

COMUNE DI ANNONE VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta PUBLICA

O G G E T T O

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO:

L'anno millenovecento **NOVANTAQUATTRO 1994** addì **QUINDICI** (15)
del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze;
per **DETERMINAZIONE DEL SINDACO** e con avvisi scritti in
data **08.06.1994** N. **3399** è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti
1	RUZZENE PAOLO	si		11	ZAVATTIN GIOVANNI	si	
2	MASIER LUCA	si		12	VERONA DANILO	si	
3	BADIN CARLO	si		13	FARISE GIOVANNI	si	
4	PALUDETTO OSCAR	-	si	14	SCOMPARIAN CARMEN	si	
5	CARRER PIETRO	si		15	TALLON ROBERTO	si	
6	VERONA ELIO	si		16	TOLOTTO EMANUELE	si	
7	FANTAROTTO FULVIO	si		17	MINETTO ANTONIO	si	
8	CARRER GRAZIANO	si		18	FRANCALANCI MAURIZIO	-	si
9	SACILOTTO BRUNO	si		19	RUZZENE AMALIA	si	
10	MATTIUZ ANNA	si		20	TOFFOLON ADA	si	

Assiste alla seduta il Sig. **DR. FRANCESCO NOBILE** Segretario del Comune.

Il Sig. **RUZZENE PAOLO** nella sua qualità di **SINDACO**

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 45 dello Statuto;

visto il regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi;

vista la legislazione in materia elettorale, di referendum e di propaganda elettorale;

visti gli artt. 6 e 32 della legge 142/90;

con voti unanimi, palesi,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi, che consta di 13 articoli;

2) di dare atto dell'acquisizione del parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale espresso ai sensi art. 53 - comma 2 - legge 142/90.

giunta

Raccomandata

REGIONE VENETO
Comune di Annone Veneto
 SEZIONE
 EL 14
11 LUG. 1994
 Prot. N° *2144* L A S E Z I O N E
 Cat. *cl. 1004.1* data del 6.7.1994

REGIONE VENETO
DEL COMITATO DI CONTROLLO
VENEZIA

PROT. SEZ. n. 2759/AP

VISTA la deliberazione n. 32/CC in data 15.6.1994 del COMUNE DI ANNONE VENETO pervenuta il 22.6.1994

avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina del referendum consultivo";

VISTO il regolamento approvato con il presente atto;
RITENUTO l'art. 3 comma 2 del suddetto provvedimento illegittimo per violazione dell'art. 6 comma 4 della L. n. 142/90 atteso che il referendum deve riguardare "materie di esclusiva competenza locale"
VISTI gli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la legge regionale 30 luglio 1991, n. 19;

ANNULLA PARZIALMENTE

come da verbale in atti la deliberazione indicata in premessa, limitatamente all'art. 3 comma 2 del regolamento per lo svolgimento di referendum consultivi.


Il Sindaco è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e conseguente annotazione sul registro delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO
F.to Gravagna

IL PRESIDENTE
F.to Siviero

Li **11 LUG. 1994**

p.c.c. all'originale: IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]



- Al SINDACO DI ANNONE VENETO e p.c.
- Al PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA - VENEZIA
- Al PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

]■

REGIONE DEL VENETO

Sezione comitato regionale di controllo - provinciale

Piazzetta C. Battisti 16 - Mestre Fax (041) 952062

Data 6.07.94

Comune di Annone Veneto

- 6 LUG. 1994

Al Sig. Sindaco

Prot. N° 3946

Cat. Cl. Fasc.

ANNONE VENETO

A norma dell'articolo 24 - 3° comma della Legge Regionale n. 19 del 30.07.1991, comunico alla S.V. che il Co.Re.Co. ha annullato parzialmente la deliberazione

DCC n. 32/1994 prot. 2759/94

Segue ordinanza.



AGNAGA DIRIGENTE GENERALE



COMUNE DI ANNONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 1

1. Lo Statuto del Comune di Annone Veneto riconosce il Referendum consultivo come istituto di partecipazione alla politica ed alla amministrazione dell'Ente - art. 45.
2. Il Referendum e' diretto a conoscere la volonta' dei cittadini, aventi diritto al voto, in ordine a questioni e a provvedimenti di competenza comunale aventi rilievo generale per la collettivita' locale.
3. La consultazione popolare tramite referendum consultivo e' disciplinata dal presente regolamento.

ART. 2

1. Il referendum e' indetto dal Sindaco:
 - su richiesta del Consiglio Comunale (allo scopo convocato anche su richiesta di almeno 4 dei consiglieri assegnati);
 - su istanza di almeno il 25% di cittadini residenti aventi diritto al voto.

ART. 3

1. Il referendum deve riguardare la proposta di adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale, anche sotto forma di abrogazione o modifica di precedenti atti assunti dal Consiglio stesso.

~~2. Il Referendum puo' anche riferirsi all'adozione di nuovi atti amministrativi o normativi di competenza di pubbliche autorita' sovraordinate al Comune, aventi rilevanza anche indiretta per la comunita' locale, oppure puo' riferirsi alla modifica o abrogazione di atti gia' emanati dalle autorita' predette. Nei casi descritti nel presente comma il quesito referendario deve delineare la procedura istituzionale che viene di conseguenza richiesta al Consiglio Comunale.~~

3. Non puo' essere indetta o richiesta una consultazione referendaria:

1. - in materia di tributi e tariffe;
2. - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non e' ammessa la proposizione di un referendum riguardante la stessa questione.

ANNULLATO

ART. 4

1. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalita' della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

ART. 5

1. Qualora l'iniziativa del referendum sia dello stesso Consiglio Comunale, il Sindaco dara' corso alle procedure nei termini indicati nei successivi articoli.

ART. 6

1. Nel caso di richiesta di Referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono proporre il testo del quesito al Segretario del Comune che deve congruamente motivare la ragioni del giudizio di ammissibilita' entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 7

1. La raccolta di firma va completata entro 60 giorni dalla ricezione del parere di ammissibilita' espresso dal Segretario Comunale.

2. Il Segretario Comunale, con il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, verifica che la raccolta di firme nella proposta di referendum sia conforme alle norme del presente regolamento, verifica che tutti i sottoscrittori siano iscritti nelle liste elettorali del Comune, e decide sulla regolarita' della richiesta entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione.

3. Entro lo stesso termine il Segretario Comunale contesta al presentatore le imperfezioni e le irregolarita' eventualmente riscontrate. In base alle deduzioni, ottenute entro 5 giorni dalla notifica della contestazione, il Segretario entro i successivi 5 giorni si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della raccolta delle firme dando comunicazione ai promotori del referendum.

ART. 8

1. La proposta di Referendum, corredata del parere del Segretario, e dalle firme richiesta deve essere depositata nella Segreteria del Comune. Nei successivi trenta giorni il Consiglio Comunale delibera in ordine alla regolarita' delle operazioni svoltesi, alla data in cui si terra' il referendum - non oltre sei mesi - e conferisce mandato al Sindaco di indire il referendum con propria ordinanza, che deve essere emanata non oltre il 45' giorno che precede la data fissata per la votazione.

2. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale si adegui alle proposta referendaria, rimanendo salva l'iniziativa consiliare prevista dall'art. 5.
3. Copia per estratto del verbale della seduta del Consiglio contenente il risultato della votazione in merito alla proposta referendaria viene immediatamente trasmessa ai promotori dell'iniziativa.
4. La deliberazione di cui sopra non puo' essere adottata dal Consiglio Comunale nei tre mesi che precedono la scadenza del suo mandato e nei tre mesi che seguono la riunione successiva alla sua rinnovazione.
5. Qualora piu' referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sara' favorito lo svolgimento contemporaneo.
6. Le consultazioni popolari di cui al presente Regolamento non possono avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, sia a carattere nazionale, sovranazionale, sia a carattere locale.

ART. 9

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno il 25% degli elettori residenti nel Comune i promotori dell'iniziativa, che saranno i referenti per l'Amministrazione, devono presentarsi in un numero non inferiore a tre ne' superiore a cinque, alla Segreteria del Comune, muniti del rispettivo certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Annone Veneto, al fine di avviare il relativo procedimento.
2. La proposta di referendum, nonche' le generalita' dei referenti ufficiali, viene stampata a cura e spese dei promotori in appositi modelli, datati e vidimati per ciascun foglio dal Sindaco o da un funzionario da lui incaricato o dal Segretario Comunale.
3. Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali debbono essere chiaramente indicati, per esteso, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla legge e la certificazione di autenticita', che puo' essere rilasciata dal Sindaco, da un notaio, cancelliere, dal Segretario Comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, puo' essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data nel foglio deve farsi constare il numero delle firma in esso contenute.
4. Qualora vi siano elettori proponenti che, per qualsiasi motivo, non siano in grado di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che esegue le operazioni di autenticazione dara' atto, della volonta' espressa dall'elettore, mediante processo verbale, che deve essere allegato al foglio contenente la proposta.

ART. 10

1. Di norma verra' consegnato, agli aventi diritto al voto, il certificato elettorale o documento equipollente.

2. La pubblicizzazione capillare della consultazione attraverso organi di stampa, radio, manifesti, ecc. qualora in tal senso deciso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta sostituirà la consegna dei certificati elettorali.

3. In mancanza di certificato elettorale, la partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva.

5. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta dalle ore 7 alle ore 20.

6. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino alla ultimazione delle operazioni.

ART. 11

1. La determinazione dell'ubicazione dei seggi elettorali, che comunque deve garantire una adeguata localizzazione in ciascuna zona del territorio comunale; il numero degli scrutatori per ciascun seggio; le modalità di voto, di scrutinio, di verbalizzazione e di rilevazione dei dati sono deliberati dalla Giunta su proposta della Commissione Elettorale.

2. Per lo svolgimento del procedimento elettorale preparatorio, della votazione e dello scrutinio, salvo diversa disposizione, si osservano comunque, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dalla legge 29.05.1970 n. 352 così come modificata dalla legge 22.05.1978 n. 199.

3. Per le affissioni di propaganda elettorale sarà installato nel Capoluogo e nelle frazioni un tabellone (m. 4x2) suddiviso in 10 sezioni le prime cinque delle quali riservate ai promotori del referendum e le rimanenti riservate alla propadanda della parte opposta. Entrambe le parti concorderanno con eventuali gruppi fiancheggiatori l'utilizzo degli spazi assegnati.

4. In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum il numero dei tabelloni aumenterà proporzionalmente.

5. Alla propaganda si assicurano in quanto applicabili le disposizioni contenute nella legge 212 del 04.04.1956 così come modificato dalla legge 24.04.1975 n. 130 e dalla legge 22.05.1978 n. 199.

6. Il Sindaco nomina i Presidenti dei seggi elettorali sulla base degli elenchi dell'Ufficio Elettorale, previo accertamento della loro disponibilita'.

7. Gli scrutatori verranno sorteggiati dagli appositi albi dell'Ufficio Elettorale con richiesta di disponibilita'.

8. Ai componenti dei seggi elettorali verra' corrisposto un compenso pari alla meta' dei compensi in vigore per le consultazioni elettorali.

ART. 12

1. La Commissione Elettorale Comunale e' deputata ad espletare i compiti di Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum.

2. Sulla base dei verbali di servizio, trasmessi dagli Uffici di Sezione del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

3. Alla vigilanza e controllo sulla pubblicizzazione della consultazione, sulle operazioni preparatorie elettorali, di scrutinio e' incaricato il Segretario Comunale assistito dalla sopracitata Commissione Elettorale Comunale.

ART. 13

1. La proposta di Referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti purché abbiano partecipato la meta' piu' uno dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

2. L'esito del referendum e' proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione piu' idonei affinche' tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

3. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, deve mettere al proprio ordine del giorno la discussione del risultato referendario ed esprimere le proprie considerazioni e decisioni in merito.

4. Il risultato della consultazione referendaria non e' vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale, pero' gli stessi hanno l'obbligo di motivare adeguatamente l'adozione di eventuali provvedimenti difformi.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio

18 GIU. 1994

per quindici giorni consecutivi dal..... al ..3. LUG. 1994.....

IL PRESIDENTE
RUZZENE PAOLO

18 GIU. 1994

li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FRANCESCO NOBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed e' pervenuta in data..... 22 GIU. 1994.....

n. ²⁷⁵⁰..... alla Regione Veneta - Comitato di Controllo - Sezione di VENEZIA, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 59 e 60 della legge 10.02.1953, n. 62 per cui e' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi della Legge n. 142/90.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FRANCESCO NOBILE

13 LUG. 1994

li' _____
ANNULLATO PARZIALM. - Art. 5 - COMM. 03
con ord. ta 2750/10 del 06-07-94



18 GIU. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Nobile